

SIMONE MORABITO*

LA CIRCOLAZIONE DELLE OPERE D'ARTE.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La riforma del Codice dei beni culturali del 2017. – 2.1 L'innalzamento della soglia temporale. – 2.2 Soglia di valore. – 2.3 Autocertificazione – 3. L'eccezione delle Cose eseguite tra 70 e 50 anni – 4. Registro in formato elettronico. – 5. Conclusioni.

*

1. Premessa.

Secondo il nostro ordinamento e, specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma III, del Codice dei Beni Culturali, possono essere beni culturali:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

* Avvocato, iscritto al Foro di Torino, simone.morabito@studiomorabito.eu, fondatore Artlawyers.legal <http://www.artlawyers.legal/>.

- dbis*) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione¹;
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse.

Si rileva inoltre che, sulla base delle norme che presiedono alla circolazione delle opere d'arte, i beni artistici appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali nonché a ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro (ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) si “presumono” essere beni culturali (cfr. art.10, comma 1, Codice dei beni culturali²), sino alla conclusione del procedimento di verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, da parte degli organi competenti del Ministero dei Beni Culturali (ossia, principalmente, dalle Soprintendenze competenti).

Diversamente da quanto accade per i beni mobili o immobili pubblici, ossia appartenenti allo Stato, Regioni o altri enti pubblici territoriali, che – come ora accennato – si presumono beni culturali fino all'espletamento della procedura di verifica della sussistenza dell'interesse artistico, per i beni appartenenti ai privati **non** è disciplinata tale presunzione, essendo al contrario stabilita ex art.13, comma 2, Codice dei Beni Culturali, una procedura di dichiarazione, volta ad accertare la sussistenza dell'interesse artistico e culturale.

In entrambi casi, tuttavia, lo “*status*” di bene culturale riconosciuto a tali opere, comporta evidenti conseguenze, che incidono principalmente sul diritto di disporre e, dunque, di alienare di tali beni.

¹ Lettera inserita dall'art.1, comma 175, lett. a) n.1), L. 4 agosto 2017, n.124.

² Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, c.d. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, che disciplina attualmente la materia, dispone all'art.10 che “*Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*”.

In particolare, il Codice dei beni culturali stabilisce limitazioni al diritto di proprietà in capo al privato, al fine anche di tutelare l'interesse pubblico, ritenuto di rango superiore in virtù di quanto sancito dall'art.9 della Carta Costituzionale.

Sinteticamente, tali limitazioni consistono nel:

- diritto di prelazione a favore dello Stato in caso di vendita;
- divieto di uscita definitiva di tali beni dal territorio italiano;
- preventiva richiesta di uscita temporanea delle opere dal territorio italiano, per i soli scopi tassativamente elencati nel Codice dei beni culturali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mostre, esposizioni o esecuzione di restauri), che viene rilasciata dall'Ufficio Esportazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con l'attestato di libera circolazione temporanea;
- preventiva autorizzazione anche in caso di spostamento del bene "notificato" all'interno del territorio nazionale;
- divieto di uso non compatibile con il carattere storico o artistico del bene;
- facoltà di ispezione da parte della Soprintendenza, con preavviso non inferiore a cinque giorni, al fine di accertare lo stato di conservazione e di custodia del bene.

2. La riforma del Codice dei beni culturali del 2017.

Premesse tali doverose osservazioni in merito all'attuale disciplina vigente in materia di circolazione delle opere d'arte nell'ordinamento italiano, è necessario ora porre lo sguardo sulla recentissima riforma legislativa, intervenuta proprio al fine di semplificare le procedure di controllo della circolazione internazionale dei beni culturali.

Difatti, in data 29 agosto 2017 è entrato in vigore l'art.1, commi 175 e 176 della Legge 4 agosto 2017 n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), il quale ha introdotto rilevanti modifiche al Codice dei Beni Culturali.

Di seguito si riportano le riforme normative più significative introdotte con tale emendamento.

2.1 L'innalzamento della soglia temporale.

In primo luogo è stata **innalzata da cinquanta (50) a settanta (70) anni la soglia temporale** oltre la quale le cose, che siano opera di un autore non più vivente, possono essere oggetto di provvedimento di tutela da parte dello Stato.

Recita infatti così testualmente il riformato art.10, comma 5, Codice dei Beni Culturali: “*Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o **la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni**, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni*”³.

In altre parole, la riforma sancisce l’innalzamento della soglia temporale stabilita come limite oltre il quale è previsto l’obbligo di preventiva autorizzazione all’esportazione delle opere.

Se prima, dunque, il limite era fissato in cinquanta anni, attualmente possono liberamente uscire dal territorio italiano ed essere vendute tutte le opere d’arte, di autore non più vivente, realizzate fino a settanta anni prima, che non siano già sottoposte a vincoli.

Tale innalzamento, particolarmente sostenuto tra gli operatori del mercato dell’arte, ha avuto anche il meritevole pregio di permettere all’ordinamento italiano di conformarsi agli altri Paesi europei, ove il predetto limite è, in alcuni casi, fissato anche a 100 anni.

Immediatamente dopo l’entrata in vigore di tale riforma, ci si è subito domandati quale fosse il termine di decorrenza per l’applicazione di tale soglia temporale.

In attesa di un auspicato intervento chiarificatore da parte del Ministero competente, le prime interpretazioni in materia, cui si ritiene a oggi di aderire, fissano il *dies a quo* nel termine del 31 dicembre dell’anno di realizzazione dell’opera d’arte (salvo non siano noti un antecedente specifico mese o la data effettiva di realizzazione)⁴.

³ Art.10, comma 5, Codice dei Beni Culturali ante – riforma: “*Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o **la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni**, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni*”.

⁴ “*Proposte per l’attuazione delle modifiche al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 introdotta dall’art.1 co.175 e 176 della L.4 agosto 2017, n.124*”. Roma, 4 ottobre 2017.

2.2 Soglia di valore

In secondo luogo, l'intervenuta riforma ha introdotto la c.d. **soglia di valore** o "*minimum treshold*", ossia la soglia minima, pari a euro 13.500,00, al di sotto della quale le cose che presentino interesse culturale, laddove siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, non richiedono alcuna preventiva autorizzazione (attestato di libera circolazione e/o licenza di esportazione) per la loro uscita definitiva dal territorio italiano.

Parimenti, non è richiesta la preventiva autorizzazione per l'esportazione anche per le cose che presentino interesse culturale e la cui esecuzione risalga a meno di settanta anni.

Si ritiene opportuno evidenziare che, a differenza della soglia temporale, già attuabile dall'entrata in vigore della citata riforma legislativa, la soglia di valore ora analizzata è sospesa e dunque ancora non applicabile nel momento in cui si scrive, in attesa che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo fissi, con decreto ministeriale di prossima approvazione, i parametri in forza dei quali un determinato bene potrà essere o meno bloccato all'esportazione oppure oggetto di notifica di dichiarazione di interesse culturale, chiarendo definitivamente cosa s'intende per "valore" ai fini del raggiungimento della soglia già fissata, per dipanare così eventuali dubbi interpretativi.

2.3 Autocertificazione.

Per quanto concerne la predetta soglia di valore, il riformato Codice dei Beni Culturali stabilisce che spetti all'interessato provare la sussistenza dei suindicati requisiti (opera infrasettantennale o ultrasettantennale il cui valore sia però inferiore a euro 13.500,00), tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In particolare, la legge 124/2017 ha introdotto il comma 4-bis, art.65 Codice dei Beni Culturali, il quale testualmente prevede che, in caso di opere infra-settantennali o ultra-settantennali il cui valore sia inferiore a 13.500 euro "*l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle*

ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale”.

Si tratta, dunque, a ben vedere, di una autocertificazione, sottoscritta dall'interessato e presentata con le seguenti modalità.

- a) Mediante il Sistema Informativo Uffici Esportazione (S.U.E.), la cui ricevuta di avvenuto deposito è usualmente comprovata dal timbro rilasciato dall'Ufficio sulla copia presentata dall'interessato. Il deposito tramite S.U.E. comporta, tuttavia, a oggi alcune rilevanti problematiche di natura tecnica e pratica, posto che alcuni Uffici esportazione, successivamente all'entrata in vigore della riforma, hanno deciso di posticipare il rilascio del timbro, attendendo il decorso dei 60 giorni dal deposito della dichiarazione, affinché possa eventualmente esperirsi il procedimento di dichiarazione di interesse eccezionale del bene, di cui si tratterà a breve.
- b) Alternativamente, tramite fax, raccomandata A/R o altro mezzo a essa equiparato. In tal caso, come noto, la prova dell'avvenuto deposito si perfeziona con l'avviso di consegna.

Il nuovo art.4 bis Codice dei Beni Culturali stabilisce espressamente che l'autocertificazione è idonea a comprovare che il bene da esportare all'estero rientra tra le ipotesi per le quali non è richiesta la preventiva autorizzazione.

Da ciò ne discende, pertanto, che:

- nel caso in cui, successivamente al deposito della sopra descritta autocertificazione e al trasferimento dell'opera all'estero, il bene venga dichiarato di eccezionale interesse culturale, lo Stato italiano non potrà promuovere azioni volte a far rientrare in Italia il bene, in quanto è stato legittimamente trasferito all'estero;
- qualora, tuttavia, il procedimento di dichiarazione sia avviato quando l'opera è ancora presente nel territorio italiano, la medesima non potrà essere trasferita all'estero, essendo applicabile, in via cautelare, la disciplina menzionata nei paragrafi precedenti di cui all'art.13 del Codice dei Beni Culturali.

3. L'eccezione delle Cose eseguite tra 70 e 50 anni.

Unica deroga a tali nuove soglie (temporali e di valore) è rappresentata dai beni la cui esecuzione risalgono a meno di settanta anni, ma sia comunque

ultra – cinquantennale, che presentino un “*interesse artistico, storico, archeologico, o etnoantropologico **eccezionale** per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione*”⁵.

A oggi si tratta, dunque, di tutte quelle opere realizzate a partire dall’immediato dopoguerra e sino alla metà degli anni ’60.

Qualora infatti il bene rientri in tale specifica e ben delimitata categoria, potrà essere oggetto di provvedimenti di tutela, ai sensi del combinato disposto dei riformati artt.10, comma 3, lettera d-bis e comma 5 del Codice dei Beni Culturali.

Da una semplice lettura del nuovo disposto normativo, si evince chiaramente come il parametro di valutazione dei beni appartenenti a tale categoria sia più rigido rispetto a quanto accade per i beni ultra-settantennali. Difatti, non è sufficiente che l’interesse culturale sia “*particolarmente importante*”, bensì è necessario l’accertamento del suo carattere “*eccezionale*”, parametrato sulla base del patrimonio culturale italiano.

Soltanto in siffatte ipotesi, l’Ufficio esportazione della Soprintendenza competente avvierà il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale, che si concluderà entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

È bene altresì specificare che l’eventuale provvedimento di notifica di tali beni dovrà documentalmente provare gli elementi su cui si fonda il giudizio di “*eccezionalità*” del bene nonché motivare le ragioni per le quali l’assenza del predetto vincolo potrebbe ledere l’integrità del patrimonio culturale della Nazione.

Si può pertanto legittimamente ritenere che, rispetto alla dichiarazione di interesse “*particolarmente importante*” di un bene, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a e 13, comma 1, Codice dei Beni Culturali, il cui apprezzamento da parte dell’amministrazione è ritenuto, secondo la giurisprudenza maggioritaria⁶, espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, il carattere “*eccezionale*” introdotto nella recente riforma legislativa richieda al contrario una rigorosa e completa motivazione.

⁵ Art.1 comma 175 L. 4 agosto 2017, n.124

⁶ *ex multis*, T.A.R. Puglia, n.591/2016; T.A.R. Lazio, n.3208/2017; T.A.R. Marche n.568/2015.

Pertanto, non potranno essere assoggettate a tale vincolo le opere che rientrino in tali soglie temporali, ma che siano semplicemente valutate significative o rare, essendo necessario un *quid pluris*, costituito appunto dal loro carattere eccezionale.

4. Registro in formato elettronico

Infine, in ossequio a una crescente volontà di informatizzazione della pubblica amministrazione italiana e di adeguarsi alle altre realtà europee, la riforma ora analizzata ha previsto che il registro degli affari (prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza), ove devono essere annotate giornalmente le operazioni svolte da chi esercita il commercio di cose antiche o usate, sia tenuto in formato elettronico, così da consentirne “*la consultazione in tempo reale al soprintendente*”.

Il registro telematico è diviso in due elenchi: il primo relativo alle cose per le quali è richiesta la presentazione dell’autorizzazione all’esportazione; il secondo per le cose per le quali non è necessaria alcuna autorizzazione.

Ovviamente è salva la possibilità di disamina di tali beni da parte della Soprintendenza, in qualsiasi momento.

5. Conclusioni.

L’approfondimento della riforma al Codice dei Beni Culturali ora operato consente di ritenere, quantomeno allo stato attuale, che la nuova disciplina normativa abbia consentito al nostro Paese di rinnovare un assetto normativo ormai obsoleto, adeguandosi alla disciplina comunitaria in materia, almeno in parte.

Rimangono, a parere di chi scrive, evidenti criticità, soprattutto per le differenze, talvolta sostanziali, di prassi nell’applicazione delle norme e nelle tempistiche relative.

L’obiettivo del Legislatore è comunque senza dubbio quello di agevolare, nel pieno rispetto del patrimonio culturale italiano, la circolazione internazionale delle opere d’arte, consentendo al mercato dell’arte italiano di vivere finalmente una nuova fase di slancio, così superando, o almeno così si auspica, l’ormai perdurante situazione di stallo venutasi a creare.

⁷ così testualmente recita il riformato art.63, comma 2, Codice dei Beni Culturali.

Ci si augura che tale norma sia armonizzata con le relative disposizioni fiscali applicabili in materia.

*

S. MORABITO, *La circolazione delle opere d'arte*, 12 BusinessJus 74 (2017)

*

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della
licenza

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.